



“Criteri per l’inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati attraverso l’affidamento di appalti alle cooperative sociali”

Articolo 1 - Strumenti normativi per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Il Comune di Cremona, in armonia con quanto previsto dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, promuove l’inserimento occupazionale di persone svantaggiate attraverso l’affidamento di contratti per la fornitura di beni e di servizi alle cooperative sociali secondo l’art 5, comma 1 della legge 381/1991.

2. Il criterio di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente Regolamento è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.P.R. n 207/2010 secondo le indicazioni dettagliate nei successivi articoli 12-13-14

3. I capitolati di appalto, ovvero le richieste di offerte, da parte degli uffici comunali saranno formulate secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida e nel presente Atto allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 213 del 6 dicembre 2012.

4. Il Comune di Cremona promuove percorsi formativi rivolti ai dipendenti volti alla acquisizione delle metodologie di inserimento lavorativo di persone disabili e di persone svantaggiate. Le iniziative di formazione saranno concordate e monitorate in sede di Comitato di Concertazione.

Articolo 2- Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Il Comune di Cremona e le Aziende da esso controllate si impegnano a destinare una percentuale della spesa, definita annualmente, per gli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 1.

2. Viene costituito presso il Settore Politiche Sociali un elenco aggiornato dei beni e dei servizi da destinare alle convenzioni con le cooperative sociali.

3. Gli Uffici comunali comunicano al Settore Politiche Sociali gli appalti di servizi e forniture che intendono attivare.

Articolo 3 –Individuazione dei beneficiari

1. Sono beneficiari delle disposizioni del presente atto:

- i soggetti di cui all’articolo 4 della Legge 381/1991;
- i soggetti individuati come svantaggiati dai vigenti Regolamenti della CE (N° 2024/2002 e N° 800/2008)

2. L'appartenenza dei soggetti beneficiari alle categorie dello svantaggio sociale deve essere certificato da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione.

3. La documentazione che attesta la condizione di svantaggio deve essere rinnovata annualmente.

4. L'individuazione dei soggetti beneficiari da inserire al lavoro è affidata alla Equipe di Coordinamento Inserimenti Lavorativi del Comune di Cremona (ECIL) di cui al successivo art. 9 sulla base di elenchi predisposti di concerto con i Servizi Sociali del Comune, con l'Azienda Sociale Cremonese, con i Centri per l'Impiego e i servizi della ASL.

Articolo 4 – Trattamento del personale beneficiario

1. L'inquadramento delle persone svantaggiate, siano essi lavoratori o soci lavoratori, dovrà rispettare tutte le indicazioni del CCNL di riferimento oltre che le condizioni stabilite in sede di Commissione Paritetica per l'inserimento dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali tipo B.

2. Per ciascun soggetto svantaggiato la cooperativa aggiudicataria è tenuta a redigere, in collaborazione con l'ECIL e i servizi socio sanitari invianti, un progetto individuale di inserimento.

3. Per le persone svantaggiate che necessitano di un periodo di mediazione alla assunzione a causa di elementi di particolare complessità clinica o sociale, possono essere attivate, in collaborazione con i servizi e all'interno del progetto individuale di inserimento, borse di lavoro della durata massima di tre mesi. Tale periodo è rinnovabile secondo modalità e tempi da concordare con i servizi invianti.

4. Nel progetto individuale di inserimento deve essere indicato l'eventuale utilizzo del "salario di primo ingresso" così come previsto dall'art. 2 del CCNL delle cooperative sociali e secondo la progressione prevista dalle Linee Guida.

5. Le persone svantaggiate titolari di borse di lavoro, di tirocini formativi o tirocini socio occupazionali vanno considerati come personale aggiuntivo e non sostitutivo di quello addetto al servizio.

6. L'Equipe di Coordinamento degli Inserimenti Lavorativi del Comune di Cremona effettuerà accertamenti e controlli anche in relazione agli obiettivi definiti nel progetto individuale di inserimento.

Articolo 5- Subentri

1. Nel caso una cooperativa subentri nell'esecuzione di una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo della clausola dell'inserimento lavorativo essa è tenuta ad assumere le persone svantaggiate utilizzate dalla cooperativa precedente garantendo la continuità del progetto individuale di inserimento così come previsto dall'art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali.

Articolo 6- Costituzione Elenco Comunale delle Cooperative Sociali di tipo B

1. Il Comune di Cremona, al fine di individuare le cooperative sociali interessate a presentare offerta per la stipula di convenzioni di cui all'art 1, istituisce presso il Settore Politiche Sociali un "Elenco Comunale delle Cooperative Sociali di tipo B".

La stipula delle convenzioni di affidamento di cui all'art 1 può essere effettuata solo con cooperative iscritte nell'Elenco Comunale.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco Comunale:

- a) le cooperative sociali costituite ai sensi della 381/91 art 1 lett. B;
- b) i consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art 8 della legge 381/91 che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali che possiedono le caratteristiche di cui alla lettera a) del presente articolo

3. Possono essere iscritte all'Elenco Comunale le cooperative sociali e i loro consorzi purché possiedano i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali sezione B), sezione mista, e sezione C) per i consorzi; Statuto Sociale, Regolamento socilavoratori ai sensi della L. 142/2001, ultima revisione cooperativa (le cooperative di nuova costituzione hanno un anno di tempo per la consegna).
- Sede operativa nel Distretto di Cremona risultante dalla certificazione CCIA
- Sede operativa attiva
- Presentazione elenco nominativo dei lavoratori svantaggiati sulla base dell'art 4 della legge 381/1991
- Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
- Adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
- Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni economico/contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo
- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68
- Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per essa
- Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Rispetto dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"

- Redazione di un bilancio sociale e presentazione dello stesso. Per le cooperative di prima costituzione il bilancio sociale andrà consegnato appena approvato dall'assemblea della cooperativa e non più tardi di un anno dalla propria costituzione.

4. La domanda di iscrizione all'Elenco Comunale deve essere redatta utilizzando l'apposito modello.

5. L'Elenco Comunale delle Cooperative Sociali di tipo B) è diviso per settori merceologici, su segnalazione delle cooperative stesse che devono presentare estratto dell'oggetto sociale ed eventuali relative autorizzazioni, certificazioni o adempimenti atti alla tipologia di lavoro da svolgere e verrà aggiornato annualmente attraverso apposito avviso.

6. Le cooperative sociali che sono state accreditate dal Comune di Cremona attraverso il "Bando per l'accreditamento sperimentale di cooperative di tipo B per l'affidamento di manutenzione periodica ordinaria del verde pubblico" (Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 22 febbraio 2012) vengono iscritte d'ufficio all'Elenco Comunale ed hanno sei mesi di tempo per adeguarsi al presente nuovo regolamento e comunque entro l'eventuale primo affidamento di servizi.

Articolo 7 – Sospensione o decadenza dell'iscrizione nell'Elenco Comunale delle Cooperative Sociali di tipo B)

1. Nel caso, in sede di attività di controllo, venissero accertati inadempimenti o irregolarità da parte di una cooperativa aggiudicataria verrà richiesto alla stessa di provvedere entro 15 giorni al ripristino delle condizioni di regolarità. Trascorso tale periodo il Responsabile del Settore Politiche Sociali disporrà con un proprio atto la sospensione della cooperativa dall'Elenco Comunale. Per le cooperative di nuova costituzione l'inadempimento deve essere sanato con i tempi e le modalità che verranno concordate all'interno del Comitato di Concertazione.

2. Il Responsabile del Settore Politiche Sociali disporrà la decadenza dell'iscrizione all'Elenco Comunale se, a seguito della sospensione, la cooperativa non promuoverà alcuna iniziativa o non sarà in grado di ripristinare le condizioni previste dall'art 4.

Articolo 8 – Comitato per la Concertazione

1. Verrà istituito un Comitato per la Concertazione presieduto dal Vicesindaco con delega allo Sviluppo e da un suo Delegato al quale potranno partecipare:

- ⊖ Direttore o suo delegato del Settore Politiche Sociali
- ⊖ Direttore del/i Settori preposti alle materie relative agli argomenti affrontati di volta in volta dal Comitato
- ⊖ Due rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

2. Il Comitato per la Concertazione avrà come obiettivi quelli di:

- promuovere il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e le cooperative sociali a livello cittadino sui temi dell'integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati
- concertare iniziative e progetti

- individuare soluzioni in caso di difficoltà
- elaborare proposte anche innovative e sperimentali nel settore
- monitorare nel suo complesso il presente regolamento, applicarne le parti di competenza e promuovere le eventuali modifiche.

Articolo 8 bis – Tavolo Tecnico

Il comune può convocare dei tavoli tecnici di consultazione delle cooperative per la valutazione del funzionamento del presente regolamento e/o il monitoraggio del processo, l'implementazione e la verifica delle progettualità di tipo sociale.

Il tavolo è costituito da:

- Gli operatori dell'Equipe di Coordinamento Inserimenti Lavorativi
- Gli operatori del SIL dell'Azienda Sociale Cremonese.
- Rappresentanti tecnici delle cooperative accreditate

Articolo 9 – Equipe di Coordinamento Inserimenti Lavorativi (ECIL)

1. Al Settore Politiche Sociali è demandata l'attività di monitoraggio e controllo degli inserimenti lavorativi effettuati attraverso la clausola sociale.

2. Il Settore si avvale per questa attività di una struttura esperta denominata ECIL coordinata dal Responsabile del settore politiche sociali e composta da:

- assistente sociale referente del progetto
- assistente sociale referente dei progetti individualizzati e del raccordo con il servizio sociale territoriale
- il responsabile del centro di coordinamento 1.

Alle riunioni dell'ECIL possono partecipare gli Operatori del SIL dell'Azienda Sociale Cremonese

3. I compiti dell'ECIL sono quelli di:

- Individuare, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari e con il SIL dell'Azienda Sociale, le diverse tipologie di soggetti disabili o svantaggiati che necessitino di un inserimento lavorativo predisponendo i relativi elenchi;
- Concordare con le cooperative l'individuazione del lavoratore svantaggiato da inserire;
- affiancare le cooperative aggiudicatrici nella predisposizione dei singoli progetti di inserimento;
- facilitare i rapporti tra la cooperativa e il servizio sociale e/o sanitario che ha in carico la persona inserita;
- controllare e verificare la corretta attuazione dei progetti di inserimento.

Articolo 10- Individuazione di beni e servizi da affidare

Possono essere affidati alle cooperative sociali tipo B, qualsiasi fornitura di beni e/o servizi, che siano in grado di assolvere ai sensi del presente regolamento, ad esclusione degli ambiti relativi ai servizi socio sanitari ed educativi

Articolo 11- Individuazione delle cooperative da interpellare

1. La procedura di individuazione delle cooperative viene avviata dal Dirigente della stazione appaltante utilizzando l'elenco delle cooperative e dei consorzi iscritti nell'apposito Elenco Comunale.

2. L'Elenco comunale delle cooperative di tipo "B" può essere utilizzato, in caso di appalti che prevedono la clausola sociale, anche da Aziende partecipate o da aziende ad esse collegate.

Articolo 12 – Progetto sociale

Il Progetto sociale contiene le specifiche indicazioni e gli impegni della cooperativa rispetto all'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art 3.

Tale progetto dovrà comprendere i seguenti elementi:

- il numero, la tipologia e il monte ore di tutti i lavoratori partecipanti al progetto con particolare riferimento a quelli svantaggiati, nonché le condizioni contrattuali di inserimento
- i progetti individuali di inserimento con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti
- la metodologia di accompagnamento e di sostegno delle persone inserite
- i referenti dell'inserimento lavorativo e relativi curricula
- le modalità di organizzazione del lavoro e percorsi formativi
- le soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro
- le occasioni di integrazione sociale extralavorative.

Articolo 13– Contenuto e valutazione delle offerte

1. Le offerte debbono contenere:

- a) il progetto sociale
- b) il progetto tecnico
- c) il prezzo.

2. La valutazione delle offerte avviene secondo i seguenti parametri:

- Progetto sociale: massimo 45 punti
- Progetto tecnico: massimo 45 punti
- Prezzo: massimo 10 punti

3. La valutazione del progetto sociale viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- relazione dettagliata su tutti gli elementi che evidenziano la qualità progettuale dell'inserimento lavorativo e la possibile continuità di esperienza lavorativa e/o il successivo avviamento ad altro lavoro facendo riferimento anche a prassi e risultati accumulati nella storia della cooperativa. Nella relazione dovrà essere indicato il numero, la tipologia e il monte ore di tutti i lavoratori partecipanti al progetto con particolare riferimento a quelli svantaggiati nonché le condizioni contrattuali di inserimento: max 19 punti.
- progetto individuale di inserimento e metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite, organizzazione del lavoro; formazione; referenti dell'inserimento lavorativo e relativi curricula, max 15 punti
- Eventuale sottoscrizione di un accordo integrativo contenente elementi quali: premio di produzione, conciliazione/welfare aziendale, mutua sanitaria, miglioramento sicurezza sul lavoro, max 4 punti.
- mutualità interna alla cooperativa (rapporto tra numero di soci lavoratori sul numero totale di lavoratori (sia soci sia non soci)) max 2 punti.
- elementi di contenimento del turn-over verificabili dalla anzianità di servizio di tutti i soci lavoratori e lavoratori della cooperativa, max 5 punti.

4. La valutazione del progetto tecnico viene effettuata considerando l'adeguatezza dell'offerta in relazione alle specifiche tecniche del capitolato predisposto dal Settore competente.

In particolare sono vietati subappalti e le cooperative devono dimostrare il titolo di possesso dell'attrezzatura (in proprietà, in affitto, in leasing e per ciascuno una durata non occasionale).

5. Nella formulazione del prezzo le cooperative devono specificare e documentare i giustificativi dell'offerta a partire dal CCNL di riferimento e dalla tabella ministeriale ad esso collegata. In carenza di tali riferimenti sia alla presentazione dell'offerta sia in corso di esecuzione del lavoro a seguito di verifiche, la cooperativa decade dall'assegnazione (si passa, in un tempo adeguato, alla seconda cooperativa) e il Comitato per la Concertazione valuterà la sua esclusione dall'accreditamento.

6. Alle cooperative che si presentano con forme di aggregazione costituite con atto pubblico (es.: consorzi, ATI, contratti di rete) è possibile assegnare fino ad un massimo di 5 punti.

Art 14 – Commissione aggiudicatrice

La Commissione aggiudicatrice è composta da:

- Dirigente Stazione appaltante (dirigente dello specifico settore comunale) e/o suoi collaboratori
- Direttore Generale e/o suoi collaboratori
- ECIL

La commissione aggiudicatrice potrà, nel caso lo ritenga necessario, avvalersi di consulenze tecniche interne all'Ente.

Art 15 – Attività di monitoraggio e di controllo

1. L'attività di monitoraggio e di controllo dell'applicazione della clausola sociale relativa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ha le seguenti finalità :

- supportare le cooperative aggiudicatriche nella gestione degli impegni relativi alla attuazione della clausola sociale;
- verificare la coerenza tra il progetto presentato in fase di offerta e la sua effettiva e concreta applicazione;
- analizzare i dati sull'applicazione della clausola sociale anche al fine di elaborare studi e proposte;
- rilevare e segnalare le eventuali anomalie riscontrate.

2. L'attività di monitoraggio e di controllo sulla applicazione della clausola sociale è affidata al Settore Politiche Sociali che si avvale, per questi compiti, della struttura esperta Equipe di Coordinamento Inserimenti Lavorativi (ECIL).